

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

(Provincia di Piacenza)

Prot. N° 4911 del 22/10/16



Ai dipendenti Comunali

E p.c. Ai Capo servizio

Al Sindaco

SEDE

Oggetto: decreto legislativo 116 del 2016.

Il Governo, al fine di contrastare i fenomeni di assenteismo verificatisi negli ultimi tempi, ha inasprito con il decreto legislativo in oggetto, le sanzioni disciplinari per i c.d. furbetti del cartellino.

In particolare, il Governo ha modificato alcuni articoli del decreto legislativo 165/2001 ed, in particolare, i seguenti articoli: art. 55 quater, con l'introduzione del comma 1 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies (per motivi di comodità si allega copia del testo normativo coordinato).

Si riassumono brevemente i punti salienti della nuova normativa:

- I commi 1bis e 3bis del d.lgs. 165/2001, rispettivamente definiscono cosa debba intendersi per falsa attestazione della presenza in servizio e come la medesima debba essere accertata.
- Il comma 3bis pone in capo al responsabile della struttura (il capo servizio) in cui il dipendente lavora, o all'Ufficio procedimenti disciplinari (costituito secondo l'ordinamento dell'ente, in composizione monocratica dallo scrivente), qualora quest'ultimo ne venga a conoscenza per primo, l'obbligo di adottare il provvedimento di sospensione cautelare. Il dipendente va sospeso dal servizio entro il termine di 48 ore, termine comunque da intendersi non perentorio.
- Il comma 3ter disciplina le modalità di attivazione del procedimento disciplinare e l'esercizio del diritto di difesa. Anche qui i termini sono ristretti (conclusione procedimento disciplinare entro 30 giorni, benché non perentori)
Il procedimento va comunque concluso nel termine ordinario di giorni 120.

- Il comma 3quater prevede che il dipendente debba subire anche un procedimento dinanzi alla procura della Corte dei Conti per danno all'immagine. In tal caso la normativa prevede che per l'ipotesi di condanna il danno risarcibile non può essere inferiore a 6 (sei) mensilità dell'ultimo stipendio in godimento oltre interessi e spese di giustizia. Necessita inoltre, effettuare una segnalazione oltre che alla magistratura contabile anche a quella penale.
- Il comma 3quinqes punisce i responsabili di servizio che, venuti a conoscenza dei fatti, omettono di attivare il procedimento disciplinare o di adottare il provvedimento di sospensione cautelare senza giustificato motivo.

Le sanzioni sono di una duplice natura:

- a) Disciplinare (sino al licenziamento)
- b) Eventualmente penale (omissione atti d'ufficio)

Nessuna discrezionalità residua quindi in capo al responsabile del servizio, nessuna discrezionalità residua in capo allo scrivente (per l'adozione dell'eventuale provvedimento di licenziamento)

Il sottoscritto invita quindi il personale tutto ad uniformarsi alle disposizioni legislative evitando di porre in essere durante l'orario di servizio comportamenti che possano integrare gli estremi di condotta illecita (a titolo meramente semplificativo: effettuazione spesa, permanenza a casa, o nei bar)

Risulta necessario un incontro tra i responsabili delle aree e il proprio personale per regolamentare, anche con circolari interne, le uscite dalla sede comunale per motivi di ufficio od anche per la pausa caffè (per la quale comunque, risulta necessario timbrare il cartellino in uscita).

Lo scrivente raccomanda l'osservanza puntuale delle disposizioni normative e fa presente che, verificatosi il fatto, non sempre è semplice operare una distinzione, nell'immediatezza del fatto stesso tra comportamento lecito ed illecito.

Si pensi ad un dipendente che viene trovato in un esercizio pubblico mentre risulta in servizio: va comunque disposta la sospensione dal servizio salvo poi presentare le giustifiche in sede di procedimento disciplinare.

Il sottoscritto rimane in attesa di ricevere dai Capo servizi le risultanze delle misure concertate tra gli stessi ed il personale della cui gestione sono responsabili.

Distinti saluti



Il Segretario Comunale

Dr. Gerardo LHONGO.